



REGOLAMENTO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

(approvato dall'assemblea generale del 25 agosto 2009)

Sommarario:

TITOLO I.....	4
LA LEGA E LE SOCIETÀ	4
Art. 1 - Natura e attribuzioni.....	4
Art. 2 – Il diritto d’archivio.....	5
Art. 3 - Associazione delle società.	5
Art. 4 - Le società.....	6
Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati.....	7
Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo.....	7
 TITOLO II.....	 8
GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI.....	8
Art. 7 - Gli Organi della Lega.....	8
Art. 8 - Le Assemblee.....	8
Art. 9 - L'Assemblea Generale.....	9
Art. 10 - Assemblee di categoria.....	13
Art. 11 - Il Consiglio di Lega.....	17
Art. 12 - Il Comitato di Presidenza.....	20
Art. 13 - Il Presidente.....	21
Art. 14 - Il Vice Presidente Vicario.....	22
Art. 15 - I Presidenti di categoria.....	22
Art. 16 - Il Direttore Generale.....	22
Art. 17 - Il Collegio dei Revisori.....	23
Art. 18 - L’Alto Comitato di vigilanza per l’Etica.....	23
Art. 19 - Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamento degli Organi esecutivi.....	24
Art. 20 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega.....	24
Art. 21 - Gli Uffici.....	25
 TITOLO III	 26
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	26
Art. 22 - Preventivo e rendiconti.....	26
Art. 23 - Entrate della Lega.....	26
Art. 24 - Adempimenti amministrativi e contabili.....	27
Art. 25 - Adempimenti economico-finanziari delle società.....	28
Art. 26 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega.....	28
 TITOLO IV	 31
L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE.....	31
Art. 27 - Anno sportivo	31
Art. 28 - Sospensione annuale.....	31
Art. 29 - Competizioni agonistiche obbligatorie.....	31
Art. 30 - Gare ufficiali.....	31
Art. 31 - Il pallone della Lega.....	32
Art. 32 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi.....	32
Art. 33 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi e rimborso spese per gare effettuate in campo neutro.....	32
Art. 34 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi per gare effettuate in assenza di pubblico (a “porte chiuse”).	33

Art. 35 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni.....	33
Art. 36 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, play-off, play-out, nonché gare di cui all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.....	33
Art. 37 - Calendari delle competizione ufficiali.....	33
Art. 38 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro.....	34
Art. 39 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali.....	35
Art. 40 - Tornei organizzati dalle società.....	36
Art. 41 - Gare amichevoli, gare di allenamento.....	36
Art. 42 - Gare con squadre estere, gare all'estero.....	37
Art. 43 - Squadre rappresentative.....	37
Art. 44 - Norme generali per l'attività.....	38
Art. 45 - Assicurazione per gli stadi.....	38
Art. 46 - I campi di giuoco.....	38
Art. 47 - Persone ammesse nel recinto di giuoco.....	39
Art. 48 - DISPOSIZIONI FINALI.....	40

.....

TITOLO I

LA LEGA E LE SOCIETÀ

Art. 1 - Natura e attribuzioni.

1. La Lega Nazionale Professionisti associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega, quale associazione di categoria di società, affiliate alla FIGC, agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle NOIF, sono di competenza della FIGC.
3. In particolare, la Lega:
 - a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento;
 - b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, i Campionati di Serie A e Serie B, la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Primavera;
 - c. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e ne fissa date ed orari;
 - d. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - e. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi;
 - f. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
 - g. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
 - h. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
 - i. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;

- j. in qualità di *organizzatore della competizione* nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei *diritti audiovisivi* di cui al Decreto, li commercializza;
 - k. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la FIGC, con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
 - l. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla FIGC da parte delle società stesse;
 - m. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;
 - n. svolge le attività previste dall' art. 2.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale, secondo le presenti norme.
 5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lettera f) dello Statuto Federale.
 6. L'esercizio sociale della Lega ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 2 – Il diritto d'archivio.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto, la titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento. Inoltre, l'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite, di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

Art. 3 - Associazione delle società.

1. Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di competenza per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti organi federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio di Lega:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e ove esistente dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;
 - b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;

- c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
- d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di almeno 20.000 spettatori per il Campionato di Serie A ovvero, per il Campionato di Serie B, di almeno 10.000 spettatori, salvo deroghe, anche condizionate, da parte del Consiglio di Lega.

Art. 4 - Le società.

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società devono essere depositati presso la Lega e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto federale, le NOIF, il presente Regolamento e tutte le altre norme federali.
2. Le variazioni agli Statuti sociali devono essere comunicate alla Lega in copia notarile entro venti giorni dalla omologazione dei verbali di assemblea. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i movimenti relativi alla posizione dei soci. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega.
3. Il Consiglio di Lega rende al Presidente Federale il parere ex articoli 18 e 20 delle NOIF sulla fusione, la scissione e i conferimenti di azienda di società appartenenti alla Lega e sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento del gioco del calcio devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del presente Regolamento.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Salvo deroga del Consiglio di Lega, non può rappresentare le società nelle Assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega altra società nella stessa stagione sportiva.

Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati.

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art. 45 delle NOIF, i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata.
2. Le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Lega.
3. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.
4. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi per essa.
7. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo.

Le società cessano di far parte della Lega:

- a) per rinuncia o non ammissione al Campionato di competenza;
- b) per passaggio ad altra Lega;
- c) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla FIGC;
- d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni.

.....

TITOLO II

GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Art. 7 - Gli Organi della Lega.

1. Gli Organi della Lega Nazionale Professionisti sono:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) le Assemblee di categoria;
 - c) il Consiglio di Lega;
 - d) il Comitato di Presidenza;
 - e) il Presidente;
 - f) il Vice Presidente Vicario;
 - g) i Presidenti di categoria di Serie A e di Serie B;
 - h) il Direttore Generale;
 - i) il Collegio dei Revisori;
 - j) l'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica.
2. Le cariche di Vice Presidente Vicario, di Presidente di categoria e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'espletamento della funzione.

Art. 8 - Le Assemblee.

1. Le Assemblee della Lega sono:
 - a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria;
 - b) le Assemblee di categoria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
3. Ai fini delle deliberazioni delle Assemblee l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto (ad oggi: per le Assemblee Generali: 42; per l'Assemblea di categoria di Serie A: 20; per l'Assemblea di categoria di Serie B: 22).

Art. 9 - L'Assemblea Generale.

1. Modalità di partecipazione:

- a) partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega;
 - b) ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea Generale dal legale rappresentante e/o da un delegato, designato fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente, un consulente legato alla società da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Nazionale Professionisti. In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato effettivo e da un delegato supplente;
 - c) ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra Società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società oltre la propria;
 - d) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ne ha la legale rappresentanza;
 - e) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo presso la LNP o, in difetto, ad un funzionario della LNP designato dal Presidente.
 - f) fermo il dettato della precedente lettera b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche o professionali per l'organizzazione calcistica e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto;
 - g) partecipano all'Assemblea Generale senza diritto di voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente della Lega, il Vice Presidente vicario, Presidenti di categoria, i componenti del Consiglio di Lega, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
 - h) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio di Lega relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.
2. Convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri di Lega, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, anticipata per posta elettronica o per fax e spedita alle società associate almeno

sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.

In via straordinaria l'Assemblea deve essere convocata quando la richiesta è formulata da almeno i due quinti delle società associate.

In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario, dal Presidente di categoria di Serie A, dal Presidente di categoria di Serie B, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

La convocazione dell'Assemblea Generale nel caso di vacanza della carica del Presidente e del Vice Presidente Vicario è disciplinata dall'art. 19, comma 3.

L'Assemblea è, comunque, valida con la presenza di tutte le società associate, del Collegio dei Revisori e della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega.

Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Generale Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, tre volte all'anno con cadenza quadrimestrale;
- b) in via straordinaria, anche su richiesta motivata di almeno due quinti delle società aventi diritto di voto.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Generale.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vice Presidente Vicario della Lega;
- b) l'elezione e la revoca, civile per giusta causa, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
- c) la nomina dell'organismo di garanzia previsto dall'articolo 9, comma 5, lettera d) dello Statuto Federale;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, e del bilancio di esercizio redatti dal Consiglio di Lega;
- e) l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega designati, rispettivamente: due dall'Assemblea di Categoria della Serie A e uno dall'Assemblea di Categoria della Serie B, e la designazione dei candidati della LNP a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC;
- f) la determinazione della città sede della Lega;
- g) l'approvazione e la modificazione del Regolamento della Lega;
- h) la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano inscindibilmente, esclusivamente e globalmente entrambe le categorie, ovvero

- quelle i cui criteri di ripartizione non sono fissati dalle rispettive assemblee di categoria ai sensi dei successivi articoli 10.4.e) e 10.5.e);
- i) l'approvazione del Codice Etico;
 - j) la nomina e i compensi del Direttore Generale ed eventualmente del Vice Direttore Generale;
 - k) la determinazione dell'eventuale compenso del Presidente della Lega;
 - l) la determinazione dei compensi relativi ai consulenti e ai collaboratori nominati dal Consiglio di Lega;
 - m) la determinazione dei compensi dei membri della Commissione Consultiva sui, e ispettiva dei, campi di gioco;
 - n) la designazione dei rappresentanti della Lega in seno al Collegio Arbitrale, costituito presso la Lega stessa, nonché di quelli in seno a commissioni degli organi competenti;
 - o) la nomina dei componenti dell'Alto Comitato di Vigilanza per l'Etica;
 - p) la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli organi della Lega;
 - q) l'approvazione della Relazione Annuale del Consiglio di Lega;
 - r) la determinazione degli indirizzi di carattere generale, di politica sportiva, amministrativa e gestionale che interessino l'intera Lega;
 - s) l'indizione di Campionati e di altre competizioni nel rispetto dell'art. 58 NOIF;
 - t) l'amministrazione e l'utilizzazione delle entrate della Lega, fatte salve quelle afferenti e conseguenti la commercializzazione centralizzata sia dei *diritti audiovisivi*, come definiti dal Decreto, sia dei diritti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, di *merchandising*, di *editing*, di *publishing*, di *licensing*, di *naming* e simili riferiti alle diverse competizioni ufficiali ("Altri Diritti"), che sono invece di competenza delle Assemblee di categoria ai sensi dei successivi articoli 10.4.e) e 10.5.e);
 - u) segnala alla Procura Federale, per il loro eventuale deferimento, le società ed i loro dirigenti responsabili qualora si rendano responsabili delle inadempienze di cui all'art. 25, comma 4, del presente Regolamento;
 - w) ogni altra deliberazione che il Consiglio di Lega si determini motivatamente a sottoporle.
5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i tre quinti delle società aventi diritto di voto.
6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, nel caso di suo impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario o dal Presidente di categoria di Serie A, o dal Presidente di categoria di Serie B. La funzione di

Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale della Lega o da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente dell'Assemblea.

7. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.
8. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono validamente assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto di voto, salva (i) la maggioranza ulteriormente qualificata prevista per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente Vicario in prima e seconda votazione; (ii) le diverse maggioranze previste per la nomina dei revisori e dei revisori supplenti; (iii) la diversa maggioranza prevista per la designazione dei candidati della Lega a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC.

Al fine della verifica delle maggioranze di cui al presente comma 8, a ciascuna società di Serie A è attribuito un voto multiplo tale da consentire che il totale dei voti delle società di Serie A sia pari al 60% del totale dei voti di tutte le società di Serie A e B aventi diritto di voto. Ad esempio, per la stagione sportiva 2008/2009, alle società di Serie A è attribuito un voto pari a 1,65 per società di Serie A e a 1 per società di Serie B; in questo caso il totale dei voti sul quale calcolare le maggioranze è pari a 55. Questa regola non si applica per la determinazione del *quorum* costitutivo.

9. Cambiamento della città sede della Lega. Il cambiamento della città sede della Lega può essere deliberato soltanto da una Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata nel rispetto delle presenti norme, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega stessa.
10. Elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario della Lega sono eletti con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto di voto.
11. Designazione dei candidati della Lega a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza degli aventi diritto di voto.
12. Elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega. I Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega devono possedere i requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto Federale, dall'art. 22bis NOIF e dall'art. 19, comma 1, del presente Regolamento. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto.
13. Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori. Il Presidente e i revisori effettivi sono eletti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto. I revisori supplenti sono invece eletti con la maggioranza dei voti validamente e-

spressi e tra essi prevale, per l'eventuale sostituzione di revisore effettivo in caso di suo impedimento assoluto e permanente, chi ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, il più anziano per età.

14. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi dalla Lega alle società di appartenenza entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della ricezione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma 14.

Art. 10 - Assemblee di categoria.

1. Modalità di partecipazione:

- a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, di categoria di Serie A e di Serie B solo le società appartenenti alla rispettiva categoria. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea della propria categoria dal legale rappresentante e/o da un delegato. Nel caso di indisponibilità del legale rappresentante, la società è rappresentata dai soggetti indicati nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ferma l'esclusione di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera f);
 - b) la rappresentanza delle società, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio e il diritto di partecipazione sono quelli previsti dall'art. 9, comma 1, lettere d), e) e g);
 - c) partecipano all'Assemblea di categoria di Serie A anche le società neopromosse a tale categoria: esse esercitano tuttavia il diritto di voto soltanto per le deliberazioni riguardanti le attività successive alla loro adesione formale alla Serie A. Partecipano all'Assemblea di categoria di Serie B anche le società neopromosse a tale categoria: esse esercitano tuttavia il diritto di voto soltanto per le deliberazioni riguardanti le attività successive alla loro adesione formale alla Serie B.
2. Convocazione delle Assemblee di categoria. Le Assemblee di categoria sono convocate dal Presidente della rispettiva categoria autonomamente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri di Lega della rispettiva categoria, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, anticipata per posta elettronica o fax e spedita alle società di categoria almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.

In via straordinaria l'Assemblea deve essere convocata quando la richiesta è formulata da almeno i due quinti delle società appartenenti alla categoria e aventi diritto di voto.

In caso di impedimento del Presidente di categoria, le Assemblee sono convocate, nell'ordine, da due Consiglieri di Lega della rispettiva categoria e dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Le Assemblee di categoria sono, comunque, valide con la presenza di tutte le società di categoria, del Collegio dei Revisori e della maggioranza dei Consiglieri di Lega della rispettiva categoria (c.d. assemblea totalitaria).

Nell'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie di categoria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società appartenenti alla categoria interessata, aventi diritto di voto.

3. Riunioni delle Assemblee di categoria. Le Assemblee di categoria si riuniscono in via ordinaria almeno sei volte l'anno con cadenza bimestrale.
4. Attribuzioni dell'Assemblea di categoria di Serie A. Sono di competenza dell'Assemblea di categoria di Serie A:
 - a) l'elezione e la revoca del Presidente di categoria, da scegliersi fra soggetti amministratori di una Società della categoria o che possiedano, delle stesse, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto;
 - b) l'elezione e la revoca di otto componenti il Consiglio di Lega;
 - c) la determinazione degli indirizzi di politica sportiva, amministrativa e gestionale che interessino la sola categoria;
 - d) la predisposizione, l'approvazione, la modificazione e la revoca delle *linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi* in conformità con le previsioni del Decreto quanto al loro contenuto normativo, generale e relativo alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi riguardanti il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 48, commi 5 e 6);
 - e) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti da commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi e degli Altri Diritti riguardanti il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 48, commi 5 e 6);
 - f) nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 48, commi 5 e 6, l'amministrazione e l'utilizzazione delle entrate della Lega afferenti e conseguenti alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi e degli Altri Diritti di cui alla lettera e) del presente articolo, fatta salva e ferma la competenza dell'Assemblea di categoria di Serie B come identificata alla lettera f) del comma 5 che segue;

- g) la designazione del Vice Presidente Vicario, la cui nomina è deliberata dall'Assemblea Generale;
 - h) la designazione di due consiglieri federali in rappresentanza della Lega, la cui nomina è deliberata dall'Assemblea Generale;
 - i) la designazione del Presidente della *Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre* (di seguito: Fondazione) prevista dall'art. 23 del Decreto;
 - j) la designazione di due dei sei Consiglieri della Fondazione di competenza dell'*Organizzatore dei Campionati di calcio di Serie A e B*, secondo la formulazione dell'art. 23, comma 7, del Decreto;
 - k) ogni altra deliberazione che il Consiglio di Lega si determini motivatamente a sottoporle.
5. Attribuzioni dell'Assemblea di Categoria di Serie B. Sono di competenza dell'Assemblea di categoria di Serie B:
- a) l'elezione e la revoca del Presidente di categoria, da scegliersi fra soggetti amministratori di una Società della categoria o che possiedano, delle stesse, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto;
 - b) l'elezione e la revoca di cinque componenti il Consiglio di Lega;
 - c) la determinazione degli indirizzi di politica sportiva, amministrativa e gestionale che interessino la sola categoria;
 - d) la predisposizione, l'approvazione, la modificazione e la revoca delle *linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi* in conformità con le previsioni del Decreto quanto al loro contenuto normativo, generale e relativo alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi riguardanti il campionato di Serie B (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 48, comma 5);
 - e) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti da commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi e degli Altri Diritti riguardanti il Campionato di Serie B (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 48, comma 5);
 - f) l'amministrazione e l'utilizzazione delle entrate della Lega afferenti e conseguenti alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi e degli Altri Diritti del Campionato di Serie B;
 - g) la designazione di un consigliere federale in rappresentanza della Lega, la cui nomina è deliberata dall'Assemblea Generale;
 - h) la designazione di tre dei sei Consiglieri della Fondazione di competenza dell'*organizzatore dei Campionati di calcio di Serie A e B*, secondo la formulazione dell'art. 23, comma 7, del Decreto;
 - i) ogni altra deliberazione che il Consiglio di Lega si determini motivatamente a sotto-

porle.

6. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea di categoria, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti delle società della categoria aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza di almeno i tre quinti delle società della categoria aventi diritto di voto.
7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di categoria o da un Consigliere di Lega di categoria, con priorità per il più anziano di età. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale della Lega ovvero da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente dell'Assemblea.
8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.
9. Quorum deliberativi. Le deliberazioni delle Assemblee di categoria sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto fatti salvi i seguenti quorum deliberativi (previsti dal Decreto), ferme le rispettive competenze delle due Assemblee, come previste dai precedenti comma 4 e 5:
 - *predisposizione, approvazione, modificazione e revoca delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto quanto al loro contenuto normativo, generale e relativo alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie A, il Campionato di Serie B, la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera*: maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto per le prime tre votazioni e maggioranza semplice a partire dalla quarta;
 - *determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti da commercializzazione centralizzata che interessano la sola categoria*: maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto di voto;
 - *deliberazioni relative alla Disciplina del periodo transitorio previsto dall'art. 27 del Decreto, ivi inclusa la determinazione delle quote destinate alla Fondazione e alle categorie inferiori identificate all'art. 24 del Decreto*: maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto di voto.
10. Verbale dell'Assemblea. Si applica, mutatis mutandis, la previsione di cui all'art. 9, comma 14, del presente Regolamento.
11. Reclami. Contro la validità delle Assemblee di categoria e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea

di categoria possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della delibera effettuata ai sensi del precedente comma 10.

Art. 11 - Il Consiglio di Lega.

1. Il Consiglio di Lega è composto:
 - a) dal Presidente della Lega che lo presiede;
 - b) dal Vice-Presidente Vicario;
 - c) dai due Presidenti di categoria;
 - d) da otto consiglieri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie A;
 - e) da cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie B.
2. Il Consiglio di Lega rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi estive o, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della FIGC comunque entro il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva della FIGC. Le Assemblee elettive della Lega sono convocate dal Presidente della Lega scaduto ovvero, in caso di impossibilità o inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori.
4. I componenti il Consiglio decadono in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio di Lega entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio di Lega.
5. I Presidenti di categoria e i consiglieri la cui società cessi di far parte della Lega o muti di categoria ovvero che perdano la qualità di amministratori di società associata o la titolarità della partecipazione prevista dall'art. 19 del presente Regolamento decadono dalla carica. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio di Lega entro venti giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio di Lega.
6. I consiglieri decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.
7. In caso di decadenza, comunque accertata, il Presidente della Lega (o, in caso di impossibilità o inerzia, i soggetti di cui al comma 9 del presente articolo) convoca l'Assemblea competente per l'elezione sostitutiva. L'Assemblea è convocata entro dieci giorni dall'accertamento della decadenza con il termine minimo di convocazione. I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso, in sostituzione dei consiglieri decaduti. Ove la decadenza riguardi più di sette componenti, le funzioni del Consiglio di Lega sono svolte, in via interinale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Comitato di Presidenza, integrato - in caso di decadenza dei Presidenti di categoria - dal membro del Consiglio più anziano nella carica, o, in caso di pari anzianità, di età appartenente alla stessa Serie. In caso di de-

cadenza dell'intero Consiglio di Lega, le funzioni di spettanza della Lega, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, sono svolte dal Collegio dei Revisori.

8. Alle riunioni del Consiglio di Lega partecipano, senza diritto di voto e per quanto di competenza, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega e il Collegio dei Revisori della Lega. I legali rappresentanti [o loro delegati tra quelli identificati all'articolo 9 comma 1, lettera b)] delle società di Serie A non rappresentate da Consiglieri e di un massimo di tre società di Serie B non rappresentate da Consiglieri hanno facoltà di partecipare in qualità di meri uditori.
9. Il Consiglio di Lega è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario, dal Presidente di categoria di Serie A, dal Presidente di categoria di Serie B, da due consiglieri. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via posta elettronica o telefax, ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori. La raccomandata a.r. deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica, o telegramma o telefax, almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il Vice Presidente Vicario ha diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Lega.
10. Il Consiglio di Lega si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Deve essere sollecitamente convocato su richiesta scritta e motivata del Vice Presidente Vicario, di un Presidente di categoria, di cinque consiglieri. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale della Lega che ne redige i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale stesso.
11. Il Consiglio di Lega si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza a condizione che il Presidente e il Direttore Generale siano nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In caso di teleconferenza o videoconferenza il comma 8 si applica limitatamente al Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
12. Il Consiglio di Lega è l'organo di indirizzo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a. può proporre all'Assemblea la designazione dei candidati della Lega a componenti del Collegio dei Revisori della FIGC;
 - b. può proporre all'Assemblea candidati alla Presidenza e Vice Presidenza Vicaria della Lega;
 - c. può attribuire deleghe per materia o singolo affare ai Consiglieri;
 - d. può proporre i candidati alla carica di Direttore Generale ed eventualmente di Vice Direttore Generale;

- e. articola, su proposta del Direttore Generale, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura e l'organizzazione;
- f. può proporre all'Assemblea la formazione di commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega;
- g. redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio della Lega;
- h. provvede, per quanto di competenza, a certificare alla FIGC, anche sulla base delle verifiche operate dagli organi competenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme federali per l'ammissione ai campionati;
- i. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e ne fissa date e orari;
- j. stabilisce e coordina l'attività agonistica delle società associate e delle Squadre Rappresentative della Lega;
- k. formula proposte non vincolanti per l'Assemblea Generale in ordine alla designazione dei rappresentanti della Lega in seno al Collegio Arbitrale, costituito presso la Lega stessa, nonché di quelli in seno a commissioni degli organi competenti;
- l. stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti;
- m. può proporre all'Assemblea Generale le modifiche del Regolamento della Lega;
- n. esprime al Presidente della FIGC il proprio parere ex articoli 18 e 20 delle NOIF in merito ai cambiamenti di denominazione sociale, alle fusioni tra due o più società associate, alle scissioni di società, ai conferimenti d'azienda sportiva e ai trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega;
- o. approva il Regolamento di procedura dell'Alto Comitato di Vigilanza per l'Etica;
- p. approva i Regolamenti che disciplinano le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
- q. redige la Relazione Annuale sull'attività della Lega;
- r. concede discrezionalmente deroghe a chi ha rappresentato presso la Lega altra società nella stessa stagione sportiva onde consentirgli di rappresentarne altra, nel corso della stessa stagione sportiva, nelle Assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati;
- s. conferisce incarichi a consulenti e collaboratori per la migliore e più professionale efficienza operativa della Lega, rimettendo la determinazione dei loro compensi all'Assemblea Generale;
- t. rimette alle Assemblee competenti, se lo ritiene, le delibere relative a una o più delle materie di sua competenza;
- u. determina le eventuali tasse di iscrizione ai campionati che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente;

- v. determina secondo le circostanze e la loro gravità, l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti di cui all'articolo 26, comma 1 e 3, del presente Regolamento;
- w. ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine, nonché su ogni relativo diritto di utilizzazione;
- x. determina la quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata e le relative modalità di liquidazione dovute fino al termine della stagione sportiva, fatte salve le delibere già assunte¹;
- y. determina i criteri di ripartizione degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, play-off, play-out, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'articolo 57 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- z. richiede le deroghe previste dall'art. 39 comma 2 del presente Regolamento;
- aa. stabilisce se devono essere irrogate e, nel caso affermativo, in quale entità, le sanzioni pecuniarie per gare non disputate o interrotte (art. 35 del presente Regolamento);
- bb. fissa i massimali di polizza delle assicurazioni per gli stadi e determina le modalità e i limiti dell'assicurazione integrativa contro gli infortuni di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;
- cc. nomina la Commissione Consultiva sui, e Ispettiva dei, campi di gioco, su proposta del Presidente;
- dd. autorizza, ricorrendone i requisiti, lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato dalle società all'inizio del Campionato, fermo quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Art. 12 - Il Comitato di Presidenza.

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario, dai due Presidenti di categoria, da un Consigliere in rappresentanza della Serie A e da un Consigliere in rappresentanza della Serie B, scelti da e tra quelli eletti in rappresentanza delle due Serie. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, e, per quanto di competenza, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
2. Rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Il Comitato di Presidenza sovrintende all'attività operativa della Lega, al fine di garantirne il normale funzionamento, e delibera le assunzioni del personale della Lega.

¹ per la Serie A la quota è dovuta alla società ospitata solo fino al termine della stagione sportiva 2009/2010

4. Il Comitato di Presidenza è convocato, per iscritto, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Solo in caso di motivata necessità o urgenza il Comitato di Presidenza può essere convocato senza formalità.
5. Il Comitato di Presidenza, presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario è validamente costituito con la presenza di tre componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Il Vice Presidente Vicario non ha diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per motivi particolari e non dilazionabili, il Comitato di Presidenza può deliberare nelle materie attribuite al Consiglio di Lega, alla cui ratifica sono sottoposti nella sua prima riunione successiva. In caso di mancata ratifica, la delibera perde efficacia ex tunc, fatta salva la facoltà del Consiglio di Lega di regolare l'avvenuta esecuzione della delibera.
7. Assume le delibere nel caso previsto dall'art. 38, comma 7, del presente Regolamento.
8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 11.

Art. 13 - Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega; presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio di Lega, il Comitato di Presidenza; cura i rapporti, di competenza della Lega, con gli organismi calcistici, e con le istituzioni statali e internazionali.
2. Il Presidente attua, in armonia con le attribuzioni del Comitato di Presidenza, le linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea Generale.
3. Il Presidente assicura, in armonia con le deliberazioni del Comitato di Presidenza, la gestione della Lega, assumendo ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Lega.
4. In particolare, il Presidente della Lega:
 - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con tutti i poteri, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Generale e alle Assemblee di categoria, al Consiglio di Lega ed al Comitato di Presidenza;
 - b) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
 - c) adotta, in caso di motivi di particolare e non dilazionabile urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Lega e del Comitato di Presidenza, sottoponendole alla loro ratifica nella prima riunione. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia ex tunc, fatta salva la facoltà del Consiglio o del Comitato di regolare gli effetti dell'avvenuta esecuzione della delibera;
 - d) nei casi previsti dall'art. 38, comma 1, 3 e 5 del presente Regolamento, provvede a fissare la data di recupero delle gare non iniziate, la loro prosecuzione nel caso di

sospensione, la loro ripetizione, nonché la requisizione dei campi in caso di sanzioni disciplinari;

- e) propone al Consiglio di Lega la nomina dei membri della Commissione Consultiva sui e Ispettiva dei campi di gioco;
 - f) nella sua qualità di legale rappresentante della Lega, farà sì che i contratti che saranno stipulati dalla Lega con le emittenti radiotelevisive in esecuzione delle *linee guida* prevedano un meccanismo negoziale tale che le emittenti corrispondano direttamente alle singole società - contitolari *ex lege* dei *diritti audiovisivi* di cui al Decreto - contro loro fatturazione altrettanto diretta, i corrispettivi convenuti spettanti a ciascuna di esse in esecuzione dei criteri di ripartizione deliberati dall'Assemblea di categoria.
5. Il Presidente percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, nei limiti fissati nel bilancio preventivo, l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea Generale.

Art. 14 - Il Vice Presidente Vicario.

- 1. Il Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di revoca, decadenza, cessazione, impedimento.
- 2. Il Vice Presidente Vicario assicura la cura delle funzioni ad esso delegate.

Art. 15 - I Presidenti di categoria.

- 1. I Presidenti di categoria svolgono le funzioni loro attribuite dal Regolamento; convocano e presiedono le Assemblee di categoria; sostituiscono, con priorità per il Presidente di categoria di Serie A, il Vice Presidente Vicario nei casi previsti dal Regolamento.
- 2. I Presidenti di categoria assicurano la cura delle funzioni ad essi delegate.

Art. 16 - Il Direttore Generale.

- 1. Il Direttore Generale costituisce il vertice esecutivo dell'apparato amministrativo e gestionale della Lega; porta in esecuzione le deliberazioni dei superiori Organi della Lega, nel rispetto delle relative competenze; dirige e amministra gli Uffici della Lega, verso i quali è in posizione di superiorità gerarchica; provvede, sin dall'assunzione, a regolare contrattualmente i rapporti con i dipendenti della Lega.
- 2. Il Direttore Generale è nominato (su proposta del Consiglio di Lega) dall'Assemblea Generale, che ne definisce i poteri.
- 3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato e di quello degli Uffici della Lega, per quanto di rispettiva competenza, all'Assemblea Generale e al Presidente, del quale è il primo collaboratore amministrativo e gestionale.

4. Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per gli altri Organi della Lega.
5. Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dall'Assemblea Generale.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori della Lega è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
2. I componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e non possono svolgere alcuna altra funzione, diretta o indiretta, in favore del CONI, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega. Lo svolgimento di tale funzione deve essere immediatamente comunicata alla Lega dal revisore interessato e comporta l'immediata decadenza dal Collegio, salva l'eventuale azione di responsabilità.
3. Il revisore effettivo che è più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento assoluto e permanente.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Assemblea e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea Generale la propria relazione annuale al bilancio predisposto dal Consiglio di Lega.

Art. 18 - L'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica.

1. L'Alto Comitato di vigilanza per l'Etica cura l'applicazione del "Codice Etico" e, fatte salve le competenze degli Organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del "ne bis in idem", irroga, con criterio di equità, le relative sanzioni anche di natura economica.
2. L'Alto Comitato effettua, ai fini di cui al comma 1, la necessaria istruttoria avvalendosi, previo avviso al Direttore Generale della Lega, anche di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, il cui eventuale onere è a carico della Lega.
3. L'Alto Comitato si compone di un organismo di primo grado e di un organismo di secondo e ultimo grado.
4. L'organismo di primo grado è composto da un Presidente, un Vice Presidente e quattro membri. L'organismo di secondo e ultimo grado è composto da un Presidente, un Vice Presidente e otto membri.

5. Tutti i componenti del Comitato sono nominati dall'Assemblea Generale tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica, contabile, e di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi organismo del calcio.
6. L'Alto Comitato giudica sotto la presidenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e con un numero di membri non inferiore a due per il primo grado e non inferiore a quattro per il secondo e ultimo grado. Prevalde, se del caso, il voto di chi presiede la riunione.
7. L'esercizio delle funzioni istruttoria e giudicante deve svolgersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio per tutti i soggetti interessati. A tal fine, l'Alto Comitato elabora un regolamento di procedura, approvato dal Consiglio di Lega.
8. L'organismo di secondo e ultimo grado dell'Alto Comitato ha, altresì, funzione propositiva in relazione al "Codice Etico", il cui articolato finale deve essere sottoposto all'approvazione della FIGC.

Art. 19 - Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamento degli Organi esecutivi.

1. Sono eleggibili quali consiglieri di Lega gli amministratori o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale di una società associata nella Lega.
2. Il Presidente eletto deve dimettersi dalle cariche di amministratore e, comunque, gestionali di società associata entro sette giorni dall'elezione, fornendo alla Lega la relativa prova documentale. In caso di mancata dimissione entro tale termine, il Presidente è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Lega e diviene ineleggibile, anche quale consigliere, per il quadriennio olimpico.
3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente ed in quella di Vice Presidente Vicario, le relative funzioni sono svolte dal Presidente di categoria di Serie A, il quale convoca entro dieci giorni l'Assemblea Generale, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni. Nel caso di impedimento o inerzia del Presidente di categoria di Serie A l'Assemblea Generale è convocata, nei termini di cui sopra, dal Presidente di categoria di Serie B e, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega convoca le Assemblee di competenza per procedere a nuove elezioni nei termini di cui sopra.
4. Verbale delle riunioni. Si applica, *mutatis mutandis*, la previsione di cui all'art. 9, comma 14, del presente Regolamento.

Art. 20 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega.

1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega sono portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali affissi all'apposito albo presso la sede della Lega o diffusi attraverso mezzi informatici.

L'affissione o la diffusione attraverso mezzi informatici ha valore di notifica ad ogni effetto dal primo giorno non festivo successivo.

2. I comunicati ufficiali sono inviati in copia ad ogni singola società.

Art. 21 - Gli Uffici.

1. La gestione operativa della Lega è assicurata dagli Uffici, sotto la direzione del Direttore Generale, il quale ne risponde, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente, al Comitato di Presidenza e al Consiglio di Lega.
2. Agli Uffici della Lega sono preposti dipendenti o collaboratori della Lega, i quali operano secondo le direttive del Direttore Generale.
3. La Direzione Generale è retta dal Direttore Generale, eventualmente coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali, cui il Direttore può conferire delega scritta per materia o singoli affari.
4. Il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, un Vice Direttore Generale ovvero altro soggetto delegato dal Direttore Generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Lega.
5. Il Direttore Generale della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega ed ai rapporti di questa con le società associate o tra esse società;
 - c) coordina e svolge le attività di raccordo delle singole società associate.

.....

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 22 - Preventivo e rendiconti.

1. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno successivo.
2. Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale della Lega.
3. Il conto consuntivo deve essere sottoposto alla FIGC per il controllo di cui all'art. 27, comma 3, lettera f), dello Statuto.

Art. 23 - Entrate della Lega.

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
 - a) le eventuali tasse di iscrizione ai campionati che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega;
 - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega;
 - c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle società dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega;
 - d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;
 - e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti audiovisivi e degli Altri Diritti appartenenti alla Lega;
 - f) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti televisivi in chiaro e in differita degli highlights e dei diritti radiofonici dei campionati di Serie A e B e dei diritti radiotelevisivi della Coppa Italia, di cui agli Inviti ad Offrire pubblicati il 31 luglio 2008, ai fini della distribuzione alle Società;
 - g) la quota residua dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei *diritti audiovisivi*, secondo le previsioni degli articoli 22, comma 2, e 24 del Decreto;
 - h) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti relativi al "pallone della Lega", di cui all'art. 31;
 - i) i ricavi conseguenti ad eventi organizzati direttamente dalla Lega;
 - j) i proventi derivanti dalla Convenzione stipulata con la FIGC per lo scambio di servizi;
 - k) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal Regolamento o dall'Assemblea.
2. Le somme necessarie al funzionamento della Lega sono corrisposte a quest'ultima dalle Società associate, in parti uguali tra loro, in ragione dei 2/3 dell'intero quanto alle Socie-

tà partecipanti al Campionato di Serie A e in ragione del residuo 1/3 quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie B.

Art. 24 - Adempimenti amministrativi e contabili.

1. La Lega, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega provvede a devolvere alla Lega Pro le somme derivanti da eventuali accordi di solidarietà stipulati tra le due Leghe, nonché le somme dovute dalle società neopromosse in serie B e derivanti da accordi interni alla Lega Pro. La Lega provvede, altresì, per il tramite della Lega Pro, alla regolazione dei rapporti economici derivanti da accordi di ripartizione delle risorse intercorsi tra le proprie associate in favore di quelle retrocesse in Lega Pro.
3. Le società sono tenute ad inviare alla Lega nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Lega i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.
4. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuate dalla FIGC, ai sensi della legge 23.3.81 n. 91.
5. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseverazione della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della FIGC
6. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla FIGC, dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
7. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega alla FIGC, alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega è tenuta, sentito il Presidente della FIGC:
 - a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;
 - b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società, nonché su ogni altra entità finanziaria appartenente alle società stesse. La Lega deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno otto giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, tramite un proprio Delegato, anche in occasione di gare. Ove il Delegato non abbia la possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della FIGC, dal Codice di Giustizia

Sportiva e dalle presenti norme. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente in misura comunque non superiore al 5% della somma oggetto della esazione;

8. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la FIGC delle attività di recupero espletate.

Art. 25 - Adempimenti economico-finanziari delle società.

1. Tassa d'iscrizione. Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega per le quali è previsto tale adempimento, devono provvedere al versamento a favore della Lega della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio di Lega.
2. Le Società devono provvedere al versamento alla Lega delle somme di cui all'art. 23, secondo comma.
3. Emolumenti dei tesserati. Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla FIGC, la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega e degli Organi di controllo della FIGC, nonché dell'Ufficio Indagini della FIGC
4. Sanzioni per gli inadempienti. L'Assemblea Generale delibera la segnalazione alla Procura Federale, per l'eventuale deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva, delle società e dei loro dirigenti responsabili qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:
 - a) ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega, e per il quale la Lega stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
 - b) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 26 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega.

1. Le Società devono depositare nella sede della Lega i contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi e dei diritti new media (quali, a titolo non esaustivo, Internet e telefonia mobile), ivi compresi, in tutti i casi, quelli per l'estero, con efficacia fino al 30 giugno 2010, in conformità con le previsioni dell'art. 27 comma 4 del Decreto, per consentire alla Lega di verificare:
 - a. la compatibilità di tali contratti con le previsioni di cui all'art. 1, comma 3), lettera c);
 - b. i corrispettivi economici previsti dai criteri cui fa riferimento l'art. 48, comma 6, lettera b).

I contratti saranno tenuti e conservati dalla Lega con obbligo di riservatezza.

Il deposito deve essere effettuato entro 15 giorni dalla stipulazione di ciascun contratto.

Il Consiglio di Lega determina, secondo le circostanze e la loro gravità l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti..

2. Nei contratti di cui al primo comma del presente articolo le società devono ottenere che le emittenti televisive che abbiano acquisito i diritti televisivi che fanno capo alle Società organizzatrici – ospitanti delle gare inseriscano:

La sigla istituzionale dedicata alla LNP (così come applicata nella stagione sportiva 1998/99) contenente logo degli eventuali sponsor ufficiali delle manifestazioni di cui all'art. 29 del presente regolamento; sponsor ufficiali che non potranno comunque essere emittenti televisive e/o produttori e/o distributori di materiale tecnico – sportivo:

- a) in apertura di tutte le manifestazioni televisive relative al Campionato, se messe in onda dalle emittenti televisive di cui al presente comma 2;
- b) in apertura di ogni tempo di giuoco di tutte le partite trasmesse integralmente in diretta o in differita in Italia.

Il logo nella grafica di presentazione dei servizi sulle partite di Campionato inserite nelle trasmissioni sportive delle emittenti qui sopra indicate nonché delle classifiche e dei risultati del Campionato, se trasmesse dalle predette emittenti. Detta previsione non intende ledere in alcun modo la libertà negoziale delle singole Società, che saranno pertanto libere di stipulare accordi anche con eventuali concorrenti dello sponsor della Lega.

3. Le società sono tenute a depositare nella sede della Lega, entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati ai sensi dell'art. 72, comma 4, delle NOIF. Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

Il Consiglio di Lega determina, secondo le circostanze e la loro gravità, l'ammontare della penale a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti.

4. Il Consiglio di Lega ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine, ogni diritto di utilizzazione della quale spetta esclusivamente alla Lega. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio di Lega ha gli stessi poteri che gli artt. 75 e 76 delle Norme Organizzative Interne della FIGC

assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.

.....

TITOLO IV

L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 27 - Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 28 - Sospensione annuale.

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 47 delle Norme Organizzative Interne della FIGC e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

Art. 29 - Competizioni agonistiche obbligatorie.

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega sono:
 - Campionato di Serie A;
 - Campionato di Serie B;
 - Coppa Italia;
 - Supercoppa di Lega;
 - Campionato "Primavera";
 - Coppa Italia "Primavera";
 - Supercoppa "Primavera";
 - Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea Generale nel rispetto dell'art. 58 delle NOIF.
2. L'ordinamento dei Campionati di Serie A e di Serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 49 e 52 delle NOIF.

Art. 30 - Gare ufficiali.

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato e di qualificazione di Serie A e B;
 - b) di Coppa Italia;
 - c) di Supercoppa di Lega.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni indette dalla Lega ai sensi del precedente articolo.

Art. 31 - Il pallone della Lega.

1. Tutte le gare di cui agli articoli 29 e 30 si disputano con un pallone ufficiale della Lega (di seguito Pallone Ufficiale).
2. Le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale.

Art. 32 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi.

1. Per ogni gara di campionato la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata una quota percentuale di partecipazione sull'incasso da biglietti e abbonamenti. La quota deve essere calcolata sull'incasso lordo depurato delle imposte e tasse erariali.
2. La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata e le relative modalità di liquidazione sono fissate dal Consiglio di Lega.
3. Una copia del borderò di incasso deve essere consegnata alla società ospitata. Altra copia del borderò deve essere inviata dalla società ospitante alla Lega entro i cinque giorni successivi allo svolgimento della gara.
4. La violazione delle disposizioni del precedente comma 3 comporta il deferimento della società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 33 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi e rimborso spese per gare effettuate in campo neutro.

1. La società che ha subito la squalifica del proprio campo di giuoco deve corrispondere alla società ospitata su altro campo la maggior somma tra:
 - a) la quota percentuale di partecipazione sull'incasso determinata ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2; e
 - b) la quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nell'intero Campionato precedente.
2. La società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro ai sensi dell'art. 38, comma 8, deve in ogni caso versare alla società che ha la disponibilità del campo requisito un indennizzo pari alla maggior somma tra:
 - a) il 10% dell'incasso effettivo della gara disputata in campo neutro, calcolato con le modalità di cui all'art. 32, commi 1 e 2; e
 - b) il 10% della media degli incassi delle gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato, calcolato con le modalità di cui all'art. 32, commi 1 e 2. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media degli incassi dell'intero Campionato precedente.

Art. 34 - Quota percentuale di partecipazione sugli incassi per gare effettuate in assenza di pubblico (a "porte chiuse").

1. Nel caso di gara disputata in assenza di pubblico (a "porte chiuse"), con o senza obbligo di disputa in campo neutro, la società ospitante deve corrispondere la sola quota di partecipazione sugli incassi da abbonamenti e non ha titolo a percepire, viceversa, la propria quota di partecipazione sugli incassi da biglietti della corrispondente gara giocata in trasferta sul campo della società ospitata nella gara disputata in assenza di pubblico. Pertanto, nel caso che la disputa della gara in assenza di pubblico si verifichi nel girone di ritorno, la quota percentuale sui biglietti, se già percepita in occasione della gara di andata, deve essere restituita.

Art. 35 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni.

1. La società che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, l'entità delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle NOIF, alle Società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare del Campionato di Serie A o di Serie B.
3. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e dal Codice di Giustizia Sportiva.
4. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, se devono essere irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle NOIF, alle società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare amichevoli, di Coppa Italia o di Supercoppa di Lega, e ne determina l'eventuale entità.

Art. 36 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, play-off, play-out, nonché gare di cui all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

1. Gli incassi relativi alle gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, play-off, play-out, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle Norme Organizzative Interne della FIGC sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega.

Art. 37 - Calendari delle competizioni ufficiali.

1. Il Consiglio di Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a

termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.

3. Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'UEFA che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente della Lega l'anticipazione al sabato delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno degli ottavi di finale della UEFA Champions League e dei quarti di finale della Coppa UEFA, le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di campionato anche se le gare delle competizioni UEFA sono fissate nel giorno di mercoledì. E' in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni UEFA si svolgono il giovedì.
4. La richiesta della società interessata deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente della Lega dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 38 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro.

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
 - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;
 - d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.
3. Per le gare interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della Lega,

il Presidente della Lega provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.

4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;
 - b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
5. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
7. Il Comitato di Presidenza della Lega può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgano a porte chiuse.
8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente della Lega provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

Art. 39 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali.

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammen-

da irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e dalle presenti norme.

2. Il Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della FIGC una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

Art. 40 - Tornei organizzati dalle società.

1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della FIGC, cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della FIGC demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. Le società di Serie A e B che organizzano tornei devono richiedere all'AIA, tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite tesserati, comunque operanti a fine di lucro.
6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia delle società.

Art. 41 - Gare amichevoli, gare di allenamento.

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli, indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia.

5. Le società in trasferta per gare di campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della società ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km., calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di campionato o di Coppa Italia.
6. Le società associate alla Lega non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 42 - Gare con squadre estere, gare all'estero.

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla FIGC, tramite la Lega, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega. Questa provvede ad inoltrarla alla FIGC, corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della FIGC, cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la FIFA, l'UEFA, e con le Federazioni estere.
2. Le società, che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'AIA, tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 43 - Squadre rappresentative.

1. La Lega promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite dal Consiglio di Lega, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative di Lega a carattere nazionale.

2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 44 - Norme generali per l'attività.

1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della FIGC e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

Art. 45 - Assicurazione per gli stadi.

1. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio di Lega fissa i massimali di polizza.

Art. 46 - I campi di giuoco.

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, al Regolamento degli Stadi della LNP, nonché alle seguenti disposizioni.
2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.

5. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato.
6. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
7. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 47 - Persone ammesse nel recinto di giuoco.

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dalla Lega per la stagione sportiva in corso;
 - b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
 - c) un operatore sanitario ausiliario tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.
2. Deve essere altresì presente nel recinto di giuoco il dirigente addetto agli ufficiali di gara, designato dalla società ospitante, debitamente munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.
3. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatorio per le gare di campionato e tornei minori, organizzati dalla Lega.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco per ciascuna delle due società:
 - a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;
 - c) gli occupanti la "panchina aggiuntiva" di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle NOIF.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.
6. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.

7. Devono essere presenti nel recinto di giuoco i barellieri e possono accedervi i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici ed i teleoperatori autorizzati dalla società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Art. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della FIGC, di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della FIGC
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento in materia amministrativa ed agonistica, sono stabilite dal Consiglio di Lega, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.
4. Il presente Regolamento ha efficacia fino al, e non oltre il, termine della stagione sportiva 2009/2010: dalla stagione sportiva successiva avrà infatti esecuzione il nuovo assetto regolamentare e organizzativo delineato nella delibera assunta dall'Assemblea Generale Straordinaria della LNP del 25 agosto 2009, relativa all'accordo tra le società di Serie A e B (testo della delibera comunicato alle società con lettera raccomandata del direttore generale della LNP del 26 agosto 2009, prot. n. 1214). Tale accordo è da intendersi qui integralmente richiamato.
5. Le società si danno atto che, per la durata del presente Regolamento, sono già state adottate, e saranno efficaci per l'intero periodo, le delibere relative ai temi di cui ai seguenti articoli:
 - 1) art. 10, comma 4, lettere d), e);
 - 2) art. 10, comma 5, lettere d), e).
6. Le società si danno altresì atto che:
 - a) per l'intero periodo di efficacia del presente Regolamento avrà esecuzione la delibera assunta dall'Assemblea Generale Straordinaria della LNP dell'8 luglio 2009, relativa alla ripartizione delle risorse economiche collettive che interessano la Serie A e la Serie B per la stagione sportiva 2009/2010 (testo della delibera comunicato alle società con lettera raccomandata del direttore generale della LNP del 12 agosto 2009, prot. n. 883);
 - b) per l'intero periodo di efficacia del presente Regolamento avrà esecuzione la delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria di Categoria di Serie A del 19 giugno 2008, relativa alla ripartizione delle risorse all'interno della Serie A (testo della delibera comunicato alle società con lettera raccomandata del direttore generale della LNP del 27 giugno 2008, prot. n. 5928);
 - c) per l'intero periodo di efficacia del presente Regolamento avrà esecuzione la delibe-

ra assunta dall'Assemblea Straordinaria di Categoria di Serie B del 4 novembre 2008, relativa alla ripartizione delle risorse all'interno della Serie B (testo della delibera comunicato alle società con lettera raccomandata del direttore generale della LNP dell'11 novembre 2008, prot. n. 2932).

.....